

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

IL COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Avv. Massimo Zaccheo	Presidente del Collegio Arbitrale
Avv. Dario Buzzelli	Arbitro
Avv. Marcello de Luca Tamajo	Arbitro

Nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, riunito in conferenza personale in data 27 febbraio 2009 presso la sede dell'Arbitrato in Roma

ha deliberato all'unanimità il seguente

L O D O

nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 2096 del 3 ottobre 2008) promosso da:

Porta Mortara Baseball Softball Novara A.S.D., rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Fabbri, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Novara al Corso Cavallotti n. 40

- attrice

contro **Federazione Italiana Baseball Softball**, in persona del suo Presidente pro tempore, con sede in Roma, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Cecinelli, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, alla Piazza A. Mancini n. 4

- convenuta

e nei confronti della **A.S.D. Rajo Rho Baseball**

- *altra convenuta*

IN FATTO

Nella propria istanza di arbitrato la società attrice ha così riassunto i fatti di cui è controversia:

- a conclusione della gara disputatasi il 12/04/2008 tra il Rajo Rho e la ASD Porta Mortara, valevole per la seconda giornata del girone d'andata del Campionato di Serie B di Baseball (gara contraddistinta dal n. B00BBAA0212), terminata con il punteggio di 2 – 5 in favore della società odierna istante, la Rajo Rho presentava riserva scritta lamentando che la ASD Porta Mortara aveva schierato il giocatore Gonzales Saez Yoamel Phelipe che risultava essere tesserato per la medesima Rajo Rho;

- con provvedimento del 17/04/2008 (C.U. n. 5001 del 17/04/2008) il Giudice Unico di Categoria Serie B della F.I.B.S., in accoglimento alla detta riserva scritta del Rajo Rho, tra l'altro, infliggeva all'odierna istante la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 9-0;

- avverso tale decisione, la società ASD Porta Mortara ha proposto tempestivo appello. La Corte d'Appello Federale F.I.B.S., nella riunione del 27/05/2008, ha respinto il detto gravame;

- in data 05/08/2008 la ASD Porta Mortara trasmetteva alla F.I.B.S. istanza di conciliazione dinanzi la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Detta procedura veniva definita per mancato accordo il 03/09/2008;

- il 03/10/2008 la società attrice presentava l'istanza di arbitrato oggi in esame con la quale la ASD Porta Mortara ha chiesto la conferma del risultato di 2-5 in proprio favore conseguito sul campo, nonché la declaratoria in proprio favore

del tesseramento relativo al giocatore Gonzalez Yomael Felipe, nato a Matanzas (Cuba) il 12/02/1974;

- la F.I.B.S. si è costituita in giudizio chiedendo di dichiarare l'odierna domanda improcedibile ovvero inammissibile e, in ogni caso, di rigettarla perché infondata in fatto e in diritto.

IN DIRITTO

1 Preliminarmente il Collegio valuta necessario esaminare l'eccezione di improcedibilità della domanda di arbitrato formulata dalla F.I.B.S..

Secondo la Federazione la domanda di arbitrato proposta dalla ASD Porta Mortara sarebbe improcedibile in quanto il difensore della medesima società non avrebbe partecipato all'incontro tenutosi dinanzi al Conciliatore il 03/09/2008; con la conseguenza che il procedimento non si sarebbe concluso.

Sul punto il Collegio osserva che è possibile prescindere da ogni valutazione in ordine ai motivi che non hanno consentito al legale della ASD Porta Mortara di partecipare alla detta riunione, ovvero alle ragioni che non hanno portato al rinvio della stessa, nonostante la F.I.B.S. avesse, peraltro, manifestato la propria disponibilità ad un aggiornamento dell'incontro. Infatti, la statuizione di indisponibilità alla conciliazione, resa in tale occasione dal Segretario della F.I.B.S., avrebbe reso comunque inutile qualsiasi ulteriore riunione, una volta manifestata inequivocabilmente la volontà della Federazione di non accettare alcuna conciliazione.

La procedura di conciliazione, pertanto, deve ritenersi conclusa con la mancata conciliazione e può, pertanto affermarsi che la ASD Porta Mortara ha adempiuto a tutte le attività presupposte alla proposizione dell'odierna domanda di arbitrato che, quindi, deve essere ritenuta procedibile.

2 Altro profilo che il Collegio ritiene di dover esaminare in via preliminare (seppur subordinatamente alla questione della procedibilità) è quello relativo alla eccezione di inammissibilità del procedimento, sempre sollevata dalla difesa della Federazione convenuta.

La F.I.B.S. sostiene che l'odierna domanda di arbitrato sarebbe inammissibile in quanto la ASD Porta Mortara sarebbe priva dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., dal momento che l'eventuale accoglimento o rigetto della domanda formulata dalla istante non comporterebbe alcun mutamento sostanziale (né per l'istante, né per l'altra società convenuta) nella classifica finale del campionato di Baseball, Serie B - Girone A. Infatti, dalla non contestata documentazione prodotta dalla F.I.B.S., risulta che, indipendentemente dal risultato della partita oggetto di arbitrato, né la società istante, né la Rajo Rho, potrebbero conseguire una retrocessione o una promozione, né il diritto a partecipare ad eventuali spareggi.

Il Collegio condivide siffatta accezione perché è indubbio che la ASD Porta Mortara non otterrebbe alcun concreto vantaggio dall'accoglimento della domanda ; circostanza, del resto, ammessa dagli stessi legali nel corso dell'udienza di discussione.

Da quanto precede discende che, sotto questo profilo, l'istanza di arbitrato proposta dalla ASD Porta Mortara deve essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire

3 In relazione alla richiesta di declaratoria a favore della ASD Porta Mortara del tesseramento del giocatore Gonzalez Yoamel Felipe, il Collegio reputa di essere tenuto, in ogni caso, a valutare d'ufficio (e, quindi, anche in assenza di specifica eccezione da parte della F.I.B.S.) la sussistenza degli elementi di proponibilità, procedibilità e ammissibilità della domanda stessa.

A tal fine si rileva che nei precedenti gradi di giudizio dinanzi al giudice sportivo, e nella procedura di conciliazione dinanzi a questa Camera, la ASD

Porta Mortara non ha mai chiesto alcuna statuizione in ordine al tesseramento dell'atleta Gonzalez.

Il Collegio, ai sensi dell'art. 8, n. 2 del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato, secondo il quale, è bene ricordarlo *“la procedura di arbitrato ... è ammissibile a condizione che siano preventivamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione sportiva nazionale o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale”*, ritiene la domanda formulata dalla ASD Porta Mortara in ordine al tesseramento è palesemente inammissibile in virtù del richiamato art. 8, n. 2 Regolamento CCA.

4 In considerazione dell'assenza di statuizioni di merito, il Collegio valuta equo disporre la compensazione tra le parti delle spese di difesa, nonché porre a carico, nella misura del 50% , le spese di funzionamento del Collegio.

PQM

IL COLLEGIO ARBITRALE

definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione:

- 1) dichiara l'inammissibilità della procedura arbitrale per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in relazione alla domanda di conferma del risultato di 2 – 5 conseguito sul campo nella gara n. B00BBAA021 del 12/04/2008 tra la A.S.D. Rajo Rho Baseball e la Porta Mortara Baseball Softball Novara A.S.D.;
- 2) dichiara l'inammissibilità della procedura arbitrale in relazione alla domanda di declaratoria in favore della società Porta Mortara Baseball Softball Novara A.S.D. del tesseramento dell'atleta Gonzalez Yoamel

Felipe, perchè proposta per la prima volta dinanzi a questo Collegio Arbitrale;

- 3) compensa tra le parti le spese di difesa;
- 4) pone a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna e con vincolo di solidarietà, gli onorari degli Arbitri e le spese di funzionamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, come separatamente liquidati.

Così deliberato all'unanimità dei voti in conferenza personale degli arbitri riuniti presso la sede dell'Arbitrato in data 27 febbraio 2009, e sottoscritto in numero tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.

F.to Massimo Zaccheo

Presidente del Collegio Arbitrale

F.to Dario Buzzelli

Arbitro

F.to Marcello de Luca Tamajo

Arbitro